

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 4.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Qualificazione dell'azione da parte del giudice: basta quanto scritto nell'epigrafe della sentenza nella parte relativa all'oggetto del giudizio?

La menzione di "opposizione agli atti esecutivi" che compare soltanto nell'epigrafe della sentenza, nella parte relativa all'oggetto del giudizio, non può essere equiparata per ciò solo alla qualificazione dell'azione da parte del giudice del provvedimento, poiché si tratta di una mera indicazione, estranea al contenuto della sentenza, quale si evince dalla parte motiva. Qualora quindi detta menzione se non trovi riscontro né nell'esposizione in fatto né nelle affermazioni in diritto di cui la sentenza si compone, e, invece, i motivi di opposizione riguardino il diritto del creditore di procedere all'esecuzione (e quindi investano l'an, e non il quomodo, dell'azione esecutiva) va fatto riferimento al disposto dell'art. 615 c.p.c.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16.7.2015, n. 14970

...omissis...

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Catania ha rigettato l'opposizione a precetto avanzata da xxxxx. nei confronti dell'avv. xxxxxxxxx ha compensato le spese di lite.

Il ricorso straordinario è affidato ad un motivo, concernente la decisione di compensazione delle spese.

Le intimete non si difendono.

2. Il ricorso è inammissibile, poichè proposto contro una sentenza del giudice di pace che avrebbe dovuto essere impugnata con l'appello.

L'opposizione al precetto notificato dall'avv. xxxxx per il pagamento della somma di Euro 1.544,45 avanzata dalle intimete Pxxxx..

Si ritiene che la qualificazione dell'opposizione spetti a questa Corte, giudice dell'impugnazione, in forza del principio, ripetutamente affermato, che qui si ribadisce, per il quale l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla qualificazione che ne abbiano dato le parti; tuttavia, occorre altresì verificare se il giudice a quo abbia inteso effettivamente qualificare l'azione proposta, o se abbia compiuto, con riferimento ad essa, un'affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere di qualificazione non sia stato esercitato dal giudice a quo. esso può essere legittimamente esercitato dal giudice ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (così Cass. n. 26919/09; ma cfr. anche Cass. n. 3338/12 ed altre).

2.1. Orbene, nel caso di specie, il Giudice di Pace, nella parte motiva della sentenza, non ha in alcun modo qualificato l'opposizione a precetto, poichè non ha fatto riferimento espresso nè agli artt. 615 e seg. nè agli artt. 617 e seg. cod. proc. civ., nè si è espressamente riferito all'opposizione qualificandola come all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi.

La menzione di "opposizione agli atti esecutivi" compare soltanto nell'epigrafe della sentenza nella parte relativa all'oggetto del giudizio.

Si ritiene che siffatta menzione non possa essere equiparata alla qualificazione dell'azione da parte del giudice del provvedimento, poichè si tratta di una mera indicazione, estranea al contenuto della sentenza, quale si evince dalla parte motiva, e che, come detto, non trova riscontro nè nell'esposizione in fatto nè nelle affermazioni in diritto di cui la sentenza si compone.

I motivi di opposizione hanno riguardato il diritto del creditore di procedere all'esecuzione, perchè le opposenti hanno dedotto di aver richiesto una dilazione del pagamento e di non aver ottenuto la collaborazione del creditore, che perciò sarebbe incorso in mora credendi.

Si tratta di motivi che, investendo l'an, e non il quomodo, dell'azione esecutiva, sono riconducibili al disposto dell'art. 615 cod. proc. civ..

Il Giudice di Pace si è inequivocabilmente riferito a detti motivi, senza qualificare l'azione proposta. Per di più, se avesse inteso qualificare quest'ultima come opposizione agli atti esecutivi, avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza, poichè, a norma dell'art. 27 c.p.c., comma 1, in

riferimento all'art. 26 cod. proc. civ., il giudice di pace non ha competenza per le cause di cui all'art. 617 cod. proc. civ..

Qualificata l'azione come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comma 1, la sentenza, in quanto pubblicata dopo il 4 luglio 2009, avrebbe dovuto essere impugnata con l'ordinario rimedio dell'appello, avuto riguardo al testo dell'art. 616 cod. proc. civ., così come attualmente vigente".

La relazione è stata comunicata e notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

La memoria depositata da parte ricorrente non offre elementi per superare le argomentazioni svolte nella relazione. In particolare, il Collegio ribadisce che la qualificazione dell'azione da parte del giudice di merito non può essere desunta dalla (sola) indicazione contenuta nell'epigrafe della sentenza, qualora il contenuto di questa non confermi siffatta indicazione ovvero, come nel caso di specie, contenga indici di segno contrario. Trattasi di situazione processuale in cui è da escludere che il giudice a quo abbia esercitato il proprio potere di qualificazione della domanda, sicchè va applicato il principio richiamato nella relazione, che qui si ribadisce.

Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese poichè le intime non si sono difese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2015.



La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice